



COMUNE DI OLGIATE MOLGORA

Provincia di Lecco

CAP. 23887

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 28 del 30/07/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014

L'anno 2014, addì trenta del mese di luglio alle ore 21:00, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Intervengono i signori:

N°	Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
1	ZUCCHI DORINA	Presidente del Consiglio	SI
2	ROMAGNANO ROBERTO	Consigliere	SI
3	LAVELLI ISABELLA	Consigliere	SI
4	BRAMBILLA GIUSEPPE	Consigliere	SI
5	CANZI MARCO	Consigliere	SI
6	MAGGI RUGGERO	Consigliere	SI
7	SALA AMBROGIO	Consigliere	SI
8	CAGLIANI AGOSTINO	Consigliere	SI
9	PANZERI BARBARA	Consigliere	SI
10	ANDOLINA EMANUELA	Consigliere	NO
11	COGLIATI MATTEO	Consigliere	SI
12	CRIPPA ANGELO	Consigliere	SI
13	PEZZUTO ROBERTO	Consigliere	SI

Presenti: 12 Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Marilina Speciale**.

Il Presidente del Consiglio, **Zucchi Dorina**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Si omette il verbale della presentazione e della discussione, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento del Consiglio comunale il quale dispone che " Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni costituiscono documento amministrativo e sono riportati, ai sensi dell'art. 22, 2° comma, della legge n. 241/1990, in apposito contenitore digitale che è messo a disposizione dei Consiglieri richiedenti"

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - composta da una componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel Tributo per i servizi indivisibili - TASI - e la Tassa sui rifiuti - TARI;

Rilevato che ai fini dell'applicazione della componente IMU, la succitata Legge, all'art. 1 comma 703, rinvia espressamente alla disciplina applicativa di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. concernente l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;

Ritenuto opportuno evidenziare le principali novità apportate dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 alla disciplina del prelievo in argomento, come di seguito meglio sintetizzate:

- l'imposta municipale propria non si applica (art. 1 comma 707):
 - al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- l'imposta municipale propria non si applica altresì (art. 1 comma 708) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono da considerare esenti dall'imposta i terreni agricoli insistenti nel Comune di Olgiate Molgora, in quanto inserito

nell'elenco dei Comuni ricadenti in aree montane o di collina, allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 e pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 – Serie generale n. 53, fatta salva eventuale diversa individuazione da emanarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Considerato che ai fini IMU è facoltà del Comune modificare le aliquote definite dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, in aumento o in diminuzione nei limiti imposti dai seguenti commi del citato decreto:

- al comma 6, l'aliquota di base IMU, pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, l'aliquota ridotta IMU per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 8, l'aliquota ridotta IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 pari allo 0,2 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in diminuzione, sino a 0,1 punti percentuali;

Visto l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di Stabilità anno 2013) e in particolare le seguenti disposizioni:

- lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13", che garantisce al Comune eventuali introiti IMU risultanti unicamente dalla differenza tra l'aliquota dello 0,76 per cento e la maggiore aliquota eventualmente deliberata dall'Ente;
- lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D" che ne determina sostanzialmente l'impossibilità di diminuire tale aliquota;

Tenuto conto delle definizioni stabilite dall'art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, ovvero che:

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Ritenuto di confermare le aliquote e detrazioni già adottate nell'anno 2013, della Deliberazione di Consiglio Comunale 38 del 24/06/2013, così determinate:

- 0,92 PER CENTO : ALIQUOTA di BASE;
- 0,48 PER CENTO : ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e RELATIVE PERTINENZE;
- € 200,00: DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Tenuto conto che le succitate aliquote, unitamente a quelle sul Tributo per i servizi indivisibili – TASI, devono rispettare il vincolo, di cui all'art. 1 commi 640 e 677 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non può essere superiore all'aliquota massima

prevista per l'IMU al 31/12/2013, ossia il 10,6 per mille, ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobili;

Evidenziato che

- con decreto in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato differito al 28 febbraio 2014;
- con decreto in data 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 24/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Verificate le disposizioni dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che testualmente recita:

- al comma 13 bis *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- al comma 15: *“ A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1 – Decr. Legisl.vo n. 267/2000 e s.m.i. e si attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis – 1° comma Decr. Legisl.vo n. 267/2000 e s.m.i.

Olgiate Molgora, 23/07/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Mandelli Sabrina




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 – Decr. Legisl.vo n. 267/2000 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis – 1° comma Decr. Legisl.vo n. 267/2000 e s.m.i.

Olgiate Molgora, 23/07/2014

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Mandelli Sabrina



l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1 – Decr. Legisl.vo n. 267/2000 e s.m.i. con il quale si attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis – 1° comma Decr. Legisl.vo n. 267/2000 e s.m.i e il parere di regolarità contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e allegati alla presente deliberazione;

Con voti NOVE favorevoli, TRE contrari (Cons. Cogliati, Crippa e Pezzuto) e ZERO astenuti espressi in forma palese e per alzata di mano dai DODICI consiglieri presenti di cui DODICI consiglieri votanti

D E L I B E R A

1. di determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Unica Comunale (IUC) componente Imposta Municipale Propria - IMU,;
 - 0,92 PER CENTO : ALIQUOTA di BASE;
 - 0,48 PER CENTO : ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e RELATIVE PERTINENZE;
 - € 200,00: DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
2. di dare atto che le disposizioni contenute nel precedente punto decorrono dal 1 gennaio 2014;
3. ai fini dell'effettiva efficacia di cui al precedente punto, di inviare la presente deliberazione con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13 comma 13 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35;

Inoltre, con separata votazione di cui voti NOVE favorevoli, TRE contrari (Cons. Cogliati, Crippa e Pezzuto) e ZERO astenuti espressi in forma palese e per alzata di mano dai DODICI consiglieri presenti di cui DODICI consiglieri votanti il Consiglio Comunale dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Zucchi Dorina

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Marilina Speciale

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

-Viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 31 LUG. 2014 e vi
rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Marilina Speciale

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di
Olgiate Molgora del presente atto alla data sopra indicata.

F.to Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2014 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Marilina Speciale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Olgiate Molgora, 31/07/2014

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Nobile Massimo

